

Circolare n. 8/2021

**Oggetto: DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021
n. 106 - Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in se-
de di conversione D.L. “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021). Principali novità**

SEGNALIAMO DI SEGUITO LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ:

Proroga dei versamenti relativi ai dichiarativi

Proroga rivalutazione quote e terreni

Modifiche al credito d'imposta per il 2021 sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Persone fisiche proprietarie di abitazioni locate - Esenzione IMU 2021 con sfratto per morosità

Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo - proroga ed estensione

Contributi a fondo perduto con ricavi da 10 a 15 milioni

Interventi vari sui crediti di imposta

1 PREMESSA

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-*bis*"), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto "Sostegni-*bis*".

2 PROROGA DEI VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IRAP ED IVA

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, anche la proroga al 15.9.2021 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, prevista in sede di conversione del DL 73/2021, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, possono beneficiare dell'ulteriore proroga al 15.9.2021 anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, l'ulteriore proroga al 15.9.2021 riguarda anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

2.3 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI TRA IL 30.6.2021 E IL 31.8.2021

La proroga non riguardava i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2021 per effetto della:

- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, come modificato dall’art. 3 co. 6 del DL 31.12.2020 n. 183);
- data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2020 - 30.6.2021).

La proroga al 15.9.2021 inserita in sede di conversione del DL “Sostegni-bis” ha invece un ambito applicativo più ampio, in quanto fa riferimento ai termini che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569,00 euro), la proroga al 15.9.2021 è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale (dal 30.6.2021 al 31.8.2021), ad esempio:

- società di capitali “solari” che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- società di capitali con esercizio 1.3.2020 - 28.2.2021.

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Analogamente al precedente DPCM 28.6.2021, anche l’ulteriore proroga al 15.9.2021 prevista in sede di conversione del DL “Sostegni-bis” riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRPEF;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRES;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
- il saldo 2020 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2020 e l’eventuale acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 della c.d. “tassa etica”;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);

- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

3.1 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2020

La proroga al 15.9.2021 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2020 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2021).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2020 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2021, potrà essere effettuato entro il 15.9.2021, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30.6.2021 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 8.1).

Il versamento del saldo IVA 2020 entro il 15.9.2021 deve quindi essere maggiorato dell’1,6%.

3.2 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui al DL “Sostegni-*bis*”, il termine del 15.9.2021 si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Primo acconto relativo al 2021 dei soggetti interessati dall’esonero contributivo

Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021 relativo ai contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’INPS, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 22 - 22-*bis* della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell’*iter* di emanazione del decreto interministeriale attuativo (si veda il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418).

3.3 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della ulteriore proroga al 15.9.2021, ricorrendone le condizioni.

.....

4 “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI” - PROROGA VERSAMENTO DELLE RATE

Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021 (argomento già trattato più diffusamente nella nostra Circolare 7/2021).

5 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

È stata prevista una proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021.

Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021.

Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con:

- la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.

6 PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE - ESENZIONE IMU 2021 CON SFRATTO PER MOROSITÀ

È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.

In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
- successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.

In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati.

Richiesta di rimborso

Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

7 MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d'azienda), anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del fatturato (consistente nell'aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020).

I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019.

Credito locazioni 2021

Si ricorda, infatti, che l'art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
- riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021).

8 RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI

Modificando l'art. 6-*novies* del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni:

- il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa;
- si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8.3.2020.

9 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI

Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegni-bis”, infatti è riconosciuto per i soggetti in possesso degli **altri requisiti** previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 e soprattutto, come condizione principale, il fatto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019:

.....

- a. il contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (articolo 1 del citato decreto-legge n. 41), calcolato applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019. In questa ipotesi è riconosciuto anche il contributo "automatico" di cui al provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-3) alle partite IVA attive al 26 maggio 2021;
- b. Il contributo a fondo perduto "alternativo" riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi (articolo 1, commi 5-13 del provvedimento in esame), determinato applicando percentuali diverse:
 1. nel caso in cui i beneficiari abbiano diritto al contributo di cui alla lettera a) (Contributo DL Sostegni nella percentuale del 20%), applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. In questa ipotesi non è riconosciuto il contributo "automatico" per partite IVA attive al 26 maggio 2021 (articolo 1, commi 1-3 del provvedimento in esame);
 2. nel caso in cui i beneficiari non abbiano diritto a quello di cui alla lettera a) a) (Contributo DL Sostegni nella percentuale del 20%), applicando il 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

10 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRATTENIMENTO

Viene introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'*Hotellerie-Restaurant- Catering* (HORECA).

Tale contributo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

11 CREDITI D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Per i crediti d'imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l'acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

12 CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI

Il credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la somministrazione di tamponi, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, viene riconosciuto alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

13 CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti.

Sono agevolabili le spese:

- sostenute fino all'importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

- relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0".

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM.

14 CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI

Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici e privati, come previsto inizialmente dalla L. 178/2020) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

15 CREDITO D'IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta:

- in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio;
- per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, per un massimo di 6 mesi.

16 CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, non utilizzati nell'esercizio di impresa, è previsto un credito d'imposta:

- per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili;
- nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso;
- non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione IRPEF prevista dall'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.

I beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

17 CREDITI D'IMPOSTA PROROGATI AL 31.12.2021

Sono stati prorogati al 31.12.2021:

.....

- il credito d'imposta per investimenti nelle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (art. 18-*quater* co. 1 del DL 8/2017);
- il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta (art. 188 del DL 34/2020);
- il credito d'imposta per le società *benefit* (art. 38-*ter* del DL 34/2020).

18 DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNITÀ E ALTRE MISURE PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Viene abrogata la disposizione (co. 2 dell'art. 10-*bis* del DL 137/2020) in base alla quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza epidemiologica si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate in un'apposita "avvertenza" pubblicata sul proprio sito:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri dei modelli REDDITI di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione "99" in luogo del codice "84") e di lavoro autonomo, nonché nei quadri del modello IRAP di determinazione del valore della produzione (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 446/97 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione "99" in luogo del codice "16");
- i predetti soggetti non devono compilare neppure il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto "24" (nei modelli REDDITI) e "8" (nel modello IRAP);
- i contribuenti che abbiano già inviato i modelli REDDITI e IRAP non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.

19 PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI

Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021:

- del regime di favore previsto dall'art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell'1.1.2011;
- del regime di favore previsto dall'art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l'acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

20 BONUS VACANZE

Il c.d. "bonus vacanze" è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici.

21 REAGENTI E APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE - ALIQUOTA IVA RIDOTTA

L'art. 31-*ter* del DL 73/2021 convertito prevede che, per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021, si applichi l'aliquota IVA del 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche, a condizione che siano:

- destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea;
- acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o dagli Enti di ricerca privati senza fini di lucro.

22 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO E CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEI PROTESTI

Sono ulteriormente sospesi, fino al 30.9.2021, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall'1.2.2021 al 30.9.2021.

Sono cancellati d'ufficio, invece, i protesti e le constatazioni equivalenti levati nel periodo dall'1.2.2021 al 30.9.2021.

Viene, altresì, precisato che l'ammontare già riscosso non sarà oggetto di rimborso.

23 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Viene previsto che, fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 convertito per l'accesso alle misure finanziarie di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, è prorogato al 31.12.2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a effettuare la sottoscrizione degli strumenti finanziari, limitatamente alle istanze presentate entro il 30.6.2021.